

REGOLAMENTO INTERNO

ASSOCIAZIONE DANCE E TWIRL TURRITA (DTT)

Adottato dal Comitato dell'Associazione Dance e Twirl Turrita ai sensi dell'art. 5 degli Statuti.

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina:
 - a) l'organizzazione delle attività sportive;
 - b) le quote associative e le tariffe degli allenamenti;
 - c) i diritti e gli obblighi dei soci;
 - d) il regime disciplinare;
 - e) le competenze operative del Comitato;
 - f) il diritto di firma dell'associazione.
2. Il regolamento integra gli Statuti dell'Associazione Dance e Twirl Turrita (DTT).
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano gli Statuti, le disposizioni della Federazione Svizzera di Twirling Baton (FSTB), dell'International Baton Twirling Federation (IBTF) e la legislazione svizzera vigente.

Art. 2 – Principi generali

1. Tutti i soci, atleti, monitori, dirigenti, volontari e genitori sono tenuti a rispettare:
 - a) gli Statuti;
 - b) il presente regolamento;
 - c) la Carta Etica dello sport svizzero;
 - d) le direttive di Swiss Olympic e Swiss Sport Integrity.
2. Ogni membro è tenuto a promuovere un ambiente sportivo fondato sul rispetto, sull'inclusione, sulla correttezza e sul fair play.

CAPITOLO II

AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 3 – Iscrizione

1. L'ammissione all'associazione avviene mediante presentazione dell'apposito formulario di iscrizione.
2. Per i minorenni è richiesta l'autorizzazione scritta di almeno un rappresentante legale.
3. L'iscrizione diventa effettiva dopo:
 - a) l'accettazione da parte del Comitato;
 - b) il versamento delle quote dovute.

Art. 4 – Categorie sportive

1. Gli atleti sono inseriti nei gruppi di allenamento in base:
 - a) all'età;
 - b) al livello tecnico;
 - c) agli obiettivi sportivi;
 - d) alle esigenze organizzative dell'associazione.
2. L'assegnazione ai gruppi è di competenza del responsabile sportivo che richiede l'approvazione del Comitato.
3. Il responsabile sportivo può modificare in ogni momento l'appartenenza a un gruppo per ragioni tecniche, disciplinari o organizzative. Il responsabile sportivo informa anticipatamente il Comitato delle modifiche necessarie.

CAPITOLO III

QUOTE E TARIFFE

Art. 5 – Quota associativa

1. Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea dei soci.
2. I membri di Comitato in carica e i soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa conformemente agli Statuti.

Art. 6 – Tariffe sportive

1. Le tariffe per la partecipazione agli allenamenti sono fissate come segue.

Formula	Tariffa
1 allenamento intensivo al mese	CHF 80.–
1 allenamento settimanale + 1 allenamento intensivo al mese	CHF 200.–
2 allenamenti settimanali o più senza partecipazione alle gare	CHF 250.–
2 allenamenti settimanali o più con partecipazione alle gare	CHF 350.–

2. Le tariffe sono applicate su base annuale.

3. Il Comitato può concedere agevolazioni, esenzioni o riduzioni in casi particolari debitamente motivati.

Art. 7 – Modalità di pagamento

1. Le quote devono essere versate entro i termini indicati dall'associazione.
2. In caso di ritardo superiore a 30 giorni il Comitato può:
 - a) inviare un richiamo scritto;
 - b) sospendere temporaneamente la partecipazione alle attività sportive.
3. Le quote versate non sono rimborsabili in caso di rinuncia o interruzione dell'attività sportiva, salvo decisione diversa del Comitato per casi eccezionali.

CAPITOLO IV

ALLENAMENTI E GARE

Art. 8 – Partecipazione agli allenamenti

1. Gli atleti sono tenuti a partecipare regolarmente agli allenamenti programmati.
2. Le assenze devono essere comunicate tempestivamente ai monitori o al responsabile sportivo.
3. Assenze ripetute e/o non giustificate possono comportare la revisione della partecipazione alle gare.

Art. 9 – Partecipazione alle competizioni

1. La partecipazione a gare, campionati, coppe ed eventi ufficiali è stabilita dal responsabile sportivo in accordo con il Comitato.
2. Gli atleti convocati rappresentano ufficialmente l'associazione e devono mantenere un comportamento esemplare.
3. I costi straordinari relativi a:
 - a) trasferte e pernottamenti;
 - b) costumi;
 - c) materiale tecnico;
 - d) corsi specifici;

sono a carico dell'atleta previa comunicazione alle famiglie.

CAPITOLO V

COMPORTAMENTO E DISCIPLINA

Art. 10 – Doveri dei soci

1. I soci sono tenuti a:
 - a) rispettare gli organi dell'associazione;
 - b) rispettare monitori, dirigenti e compagni;
 - c) utilizzare correttamente le infrastrutture e il materiale;
 - d) tutelare il buon nome dell'associazione.
2. Sono vietati comportamenti offensivi, discriminatori, intimidatori o lesivi della dignità delle persone.

Art. 11 – Tutela dei minori

1. L'associazione promuove la protezione dei minori conformemente agli Statuti.
2. Un referente esterno è a disposizione di atleti e monitori in caso di segnalazioni relative all'etica. Il Comitato informa tutti i soci sull'utilizzo del portale di segnalazione Swiss Sport Integrity.

Art. 12 – Sanzioni disciplinari

1. In caso di violazione delle norme associative il Comitato può applicare:
 - a) richiamo verbale;
 - b) ammonimento scritto;
 - c) sospensione temporanea;
 - d) esclusione secondo le procedure previste dagli Statuti.
2. Prima dell'adozione di una sanzione il socio interessato ha il diritto di essere sentito.

CAPITOLO VI

RIMBORSI E SPESE

Art. 13 – Rimborso spese

1. I membri di Comitato, monitori e collaboratori hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto dell'associazione.
2. Le richieste devono essere corredate dai relativi giustificativi.
3. Il Comitato può emanare direttive amministrative complementari.

CAPITOLO VII

FIRMA SOCIALE

Art. 14 – Diritto di firma

1. Ai sensi dell'articolo 17 degli Statuti, il diritto di firma è attribuito a:
 - Presidente;
 - Cassiere/a.
2. La firma sociale è collettiva a due.
3. Tutti gli atti che impegnano l'associazione nei confronti di terzi devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal/dalla Cassiere/a.

CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 – Modifiche del regolamento

1. Il presente regolamento può essere modificato dal Comitato conformemente agli Statuti.
2. Ogni modifica deve essere comunicata ai soci.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Comitato.

Bellinzona, il 14 giugno 2026

Modifica nome associativo, Bellinzona 22 giugno 2026. Modifica logo, Bellinzona 16 luglio 2026.

Per il Comitato dell'Associazione Dance e Twirl Turrita,

Il Presidente



La Segretaria

